

**INTERROGAZIONE ORDINARIA  
INDIFFERIBILE ED URGENTE A RISPOSTA  
ORALE  
N. 771**

**REGOLAMENTO TECNICO PER  
PREVENIRE I RISCHI DI INFORTUNIO A  
SEGUITO DI CADUTE DALL'ALTO**

*Presentata dal Consigliere regionale:  
BERUTTI MASSIMO VITTORIO*

*Protocollo CR n. 40312  
Pervenuta in data 13/11/2015*

Aff. Ist. → Aula  
AR,

13:36 13 NOV 2015 002000 00523



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL PIEMONTE

Consiglio Regionale del Piemonte

Gruppo Consiliare Forza Italia

PRI



A00040312/A0100B-04 16/11/15 CR

CL-02-18-01/771/2015/8

Al Presidente  
del Consiglio regionale  
Mauro LAUS

SEDE

### INTERROGAZIONE N. 771

ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e  
dell'articolo 99 del Regolamento interno.

Ordinaria a risposta orale in Aula

Ordinaria a risposta orale in Commissione

Ordinaria a risposta scritta

Indifferibile e urgente in Aula

Indifferibile e urgente in Commissione

**Oggetto: Regolamento tecnico per prevenire i rischi di infortunio a seguito di cadute dall'alto**

### PREMESSO

- che le linee vita, secondo la norma UNI EN 795, sono strutture costituite da un insieme di ancoraggi fissi posti in quota sulle coperture dei fabbricati alle quali si agganciano gli operatori tramite imbracature e relativi cordoni al fine di garantire la sicurezza degli stessi in caso di caduta;
- il D.Lgs. 81/2008 all'art. 115 (Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto) prevede che nei lavori in quota, qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva, è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione che devono essere assicurati direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita;

### CONSIDERATO

- che la L.R. 20/2009 "Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica", all'art. 15 (Norme in materia di sicurezza) introduceva, in fase di ampliamento o ricostruzione degli edifici, l'obbligo di "prevedere dispositivi utili a garantire la sicurezza in fase di manutenzione ordinaria e straordinaria del manufatto in tempi successivi all'ultimazione dello stesso. Sono fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza";
- che tale articolo, che avrebbe lasciato molta discrezionalità al proprietario, impresario edile e direttore dei lavori sulle caratteristiche con cui doveva essere ottemperato, è stato integralmente sostituito dall'art. 86, comma 14, della L.R. 3/2013 "Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) ed altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia", i cui contenuti entreranno in vigore dal 60° giorno successivo alla pubblicazione di un regolamento tecnico da parte della Giunta regionale;
- che la Regione Piemonte, con il nuovo art. 15 della L.R. 20/2009, introdotto dalla L.R. 3/2013, ha disposto l'obbligo di prevedere specifiche misure di sicurezza, dispositivi di protezione collettivi permanenti o di sistemi di ancoraggio permanenti per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in copertura al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità di chi accede alla copertura in fase

di manutenzione ordinaria e straordinaria del manufatto in tempi successivi alla ultimazione dello stesso:

- che il novellato art. 15, al comma 7, prevede che la Giunta regionale rediga un proprio regolamento tecnico che definisce le modalità attuative e i dettagli tecnici per eseguire le opere in oggetto;

- che l'art. 87 della L.R. 3/2013 dispone che entro 180 dall'entrata in vigore della legge la Giunta regionale provvede all'adozione o alla revisione del regolamento tecnico:

#### **TENUTO CONTO**

- che a oggi non è ancora stato adottato il regolamento che reca indicazioni tecniche sulle misure preventive e protettive per garantire la sicurezza e l'incolumità di chi accede alla copertura da realizzare in casi di interventi di manutenzione ordinaria o di manutenzione straordinaria non strutturale che riguardano la copertura stessa:

#### **RITENUTO**

- necessario prevedere un regolamento tecnico affinché sia garantita e salvaguardata l'incolumità di numerosi operatori che lavorano in quota

#### **SI INTERROGA**

##### **il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore competente per sapere**

- entro quali termini la Giunta regionale intenda predisporre il regolamento tecnico, così come disposto dalla normativa regionale, al fine di evitare l'incertezza della legge che rischierebbe di pregiudicare e mettere in pericolo l'incolumità dei lavoratori.

Torino, 2 novembre 2015